

Civile Ord. Sez. L Num. 17356 Anno 2018

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: PONTERIO CARLA

Data pubblicazione: 03/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso [] proposto da:

[], domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dagli Avvocati COSIMO
FRANCIOSO, ANTONIO CARBONELLI giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

[] S.P.A., in persona del legale
[] rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
[] in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio
dell'avvocato ANDREA BERNAVA, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato MASSIMILIANO GUALDI
giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 103/2016 della CORTE D'APPELLO
di BRESCIA, depositata il 19/05/2016 R.G.N.

--	--

Rilevato:

1. che con sentenza n. 103 pubblicata il 19.5.2016, la Corte d'appello di Brescia ha respinto l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dirigente sig. [] il 14.9.2012 per falsa fatturazione e acquisti con fondi occulti di beni destinati a regalie per clienti;

2. che la Corte d'appello, ritenute pacifiche le condotte contestate dalla società al dirigente, ha rilevato come lo stesso avesse tollerato una prassi preesistente in azienda, senza intervenire per farla cessare, ed avesse anzi contribuito ad alimentarla, facendo intestare alla società le fatture per lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile di sua proprietà; come inoltre il predetto avesse ommesso di segnalare tale prassi alla nuova proprietà, dopo l'insediamento della stessa;

3. che tale condotta era idonea ad integrare una giusta causa di recesso per il carattere illegale delle false fatturazioni e la violazione delle regole di contabilità, non giustificabili in nome dell'interesse dell'impresa, avendo questa certamente la facoltà di erogare premi ai clienti più fedeli, senza tuttavia passare attraverso violazioni delle regole contabili e di bilancio;

4. che la prassi seguita dal dirigente era contraria alle regole di buona amministrazione, di trasparenza e di rispetto della legalità nonché alle regole etiche;

5. che la strada intrapresa del dirigente, dopo l'assunzione, di ridurre l'entità delle regalie tramite fondi occulti, rivelava la consapevolezza del medesimo ~~sulla~~ illegalità della prassi suddetta;

6. che la condotta, come ricostruita e descritta, in quanto idonea a realizzare una grave compromissione dell'elemento fiduciario essenziale nel rapporto dirigenziale, rendeva legittimo il licenziamento per giusta causa;

7. che avverso tale sentenza il sig. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la Giovanni Bozzetto s.p.a.;

8. che entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c.;

Considerato:

9. che col primo motivo di ricorso, il sig. ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 770, comma 2, c.c., 2635 c.c. e 2119 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo il carattere non antigiusuridico della condotta di costituzione di fondi extrabilancio per finanziare liberalità d'uso, in quanto non sanzionata da alcuna norma di diritto positivo e non contemplata in codici etici mai adottati dalla società, come tale inidonea ad integrare una giusta causa di recesso;

10. che col secondo motivo parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2106, 2119 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;

11. che ha sostenuto come il comportamento del dirigente, ove anche antigiusuridico e persino penalmente rilevante, non potesse integrare una giusta causa di recesso e neanche il requisito di giustificatezza se posto in essere nell'interesse dell'impresa; che tale risultato fosse implicitamente desumibile dall'art. 15, CCNL Dirigenti Industria che, al comma 4, addossa all'azienda le spese del procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni e, al comma 5, esclude che possa costituire di per sé giustificato motivo di licenziamento il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli;

12. che col terzo motivo il sig. ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 7, L. n. 300 del 1970 e dell'art. 2119 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto integrata la giusta causa anche in base a fatti mai contestati al lavoratore, come l'omessa tempestiva informazione ai nuovi vertici aziendali sulla prassi di cui si discute;

13. che il ricorso non può trovare accoglimento;

14. che, riguardo al primo motivo, deve precisarsi come antigiusuridico è ciò che contrasta con l'ordinamento giuridico inteso nel suo complesso, a prescindere dalla rilevanza penale della singola condotta o dalla previsione di specifici divieti. E la creazione di fondi extrabilancio si pone al di fuori della conformità all'ordinamento giuridico che impone regole rigorose nella amministrazione delle

società e nella tenuta della contabilità, regole dettate per essere osservate, e non tollera falsi ideologici in nessuna forma e per nessun fine;

15. che la disciplina delle liberalità d'uso contenuta nell'art. 770 c.c. non vale certo a legittimare comportanti antigiusuridici finalizzati all'erogazione delle stesse;

16. che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la giusta causa di licenziamento può trovare fondamento in situazioni giustificative previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all'etica comune o concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, senza che assuma rilievo la mancata adozione di un codice disciplinare o etico, (Cass. n. 13526 del 2004; Cass. n. 4778 del 2004; Cass. n. 11108 del 2002; Cass. n. 6974 del 2002);

17. che assolutamente non pertinente è il richiamo fatto nel ricorso ai precedenti di questa Corte (Cass. n. 18418 del 2016; Cass. n. 20540 del 2015) che hanno equiparato alla insussistenza del fatto inteso in senso materiale, di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 92 del 2012, la completa irrilevanza giuridica del medesimo (quale estraneità agli adempimenti esigibili nel rapporto di lavoro), che equivale a non contrarietà all'ordinamento giuridico, non ravvisabile nel caso di specie;

18. che sul secondo motivo di ricorso questa Corte ha ripetutamente osservato come l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito sia sindacabile in cessazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli "standards", conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005);

19. che nel caso di specie la tesi di parte ricorrente, volta a negare gli estremi della giusta causa ed anche della giustificatezza laddove la condotta del dirigente, se pure antigiusuridica, sia volta all'interesse della società e conforme ai voleri dei suoi vertici proprietari, non solo è basata su un presupposto non dimostrato, la complicità dei vertici che hanno intimato il licenziamento, ma si pone in netto contrasto con i valori dell'ordinamento come ampiamente richiamati dalla Corte

territoriale che, tra l'altro, impediscono di identificare la società col volere dei suoi vertici proprietari;

20. che anche il terzo motivo di ricorso è infondato atteso che la sentenza d'appello ha ritenuto la condotta di creazione e gestione dei fondi occulti come "idonea di per sé ad incidere profondamente sul vincolo fiduciario alla base del rapporto dirigenziale", quindi sufficiente ad integrare la giusta causa di recesso;

21. che del tutto erroneo è il riferimento al principio di legalità che presuppone unicamente la preesistenza del divieto, la cui violazione è poi sanzionata, e non la necessità di una informazione sull'obbligo di rispetto del divieto la cui violazione è stata in precedenza, da altri, tollerata;

22. che per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo;

23. che deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.

Così deciso nell'Adunanza camerale del 28.2.2018